

REGOLAMENTO (CE) N. 203/2009 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1137/2007 relativo all'autorizzazione del *Bacillus subtilis* (O35) come additivo per mangimi contenenti decochinato e narasin/nicarbazina

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede la possibilità di modificare l'autorizzazione di un additivo in seguito a richiesta del titolare dell'autorizzazione e a un parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità»).
- (3) L'impiego del preparato a base di microrganismi di *Bacillus subtilis* DSM 17299 (O35) è stato autorizzato per dieci anni per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1137/2007 ⁽²⁾.
- (4) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di modifica dell'autorizzazione relativa a tale preparato in modo da consentirne l'impiego in mangimi per polli da ingrasso contenenti il coccidiostatico ammesso denominato decochinato e narasin/nicarbazina. La domanda era corredata

delle informazioni e dei documenti di cui all'articolo 7, paragrafo 3, dello stesso regolamento.

- (5) Il 22 ottobre 2008 l'autorità ha concluso che era dimostrata la compatibilità tra l'additivo *Bacillus subtilis* DSM 17299 (O35) con decochinato e narasin/nicarbazina ⁽³⁾.
- (6) Le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte.
- (7) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1137/2007.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1137/2007 è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2009.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.⁽²⁾ GU L 256 del 2.10.2007, pag. 5.⁽³⁾ Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e sui prodotti o sostanze utilizzati nei mangimi, emesso su richiesta della Commissione europea in merito alla compatibilità del preparato a base di microrganismi O35 (*Bacillus subtilis*) con decochinato e narasin/nicarbazina. *The EFSA Journal* (2008) 840, pagg. 1-7.